



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Simona BRANCACCIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
53	27/02/2026	306	00	00

Oggetto:

Provvedimento di Valutazione di Incidenza Appropriata relativo al "Piano di Gestione Forestale dei Comuni ex novo per i Comuni di Visciano e Taurano e revisione dei Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano" da realizzarsi nei comuni di Sirignano (AV), Taurano (AV), Moschiano (AV), Mercogliano (AV), Visciano (NA), e Quadrelle (AV), proposto da Comunità Montana Partenio-Valle Lauro - ID 1333 VINCAAPPR.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. con D.G.R.C. n. 408 del 21/07/2024, avente ad oggetto "Attuazione LR n. 6/2024 – Ordinamento Regionale", è stata approvata la nuova articolazione in Settori e Unità operative delle strutture amministrative regionali con le relative denominazioni e competenze degli Uffici;
- d. secondo le disposizioni del nuovo Ordinamento Regionale sopra richiamato le competenze in materia di valutazione di incidenza sono attribuite all'Ufficio Speciale 306.00.00 Ufficio Valutazioni Ambientali – UOS 306.01.01 Valutazione di Incidenza e Affari generali;
- e. con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della *Commissione* preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- f. con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";
- g. con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della *Commissione* per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- h. con D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18/01/2018, sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania;
- i. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- j. con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle *Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4* (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le *Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza*;
- k. le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "*Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali*" e che "*La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei*

quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).”;

- l. con D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, è stato approvato il *“Recepimento delle “Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) -DIRETTIVA 92/43/CEE “HABITAT” ART. 6, paragrafi 3 e 4”. Aggiornamento delle “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 “Linee Guida e Criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania”;*
- m. con D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022, pubblicata sul BURC n. 1 del 02/01/2023 sono state individuate le nuove *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania;*
- n. con D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025 è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio Valutazioni Ambientali, codice 306.00.00, alla dott.ssa Simona Brancaccio;

CONSIDERATO che:

- a. con richiesta acquisita al prot. reg. n. 522821 del 13/10/2025 contrassegnata con ID 1333_VINCAAPPR, la Comunità Montana Partenio-Valle Lauro - ha presentato per il tramite del tecnico incaricato il dott. for. Ferdinando Zaccaria istanza di avvio della procedura di Valutazione d’Incidenza Appropriata relativa al *“Piano di Gestione Forestale dei Comuni ex novo per i Comuni di Visciano e Taurano e revisione dei Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano” – da realizzarsi nei comuni di Sirignano (AV), Taurano (AV), Moschiano (AV), Mercogliano (AV), Visciano (NA), e Quadrelle (AV);*
- b. l’istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata alla dott.ssa Matilde Mazzaccara, funzionaria dell’Ufficio Valutazioni Ambientali;
- c. con nota prot. reg. n. 0550497/2025 del 22/10/2025, trasmessa a mezzo pec in pari data al proponente, al Comune di Sirignano, al Comune di Taurano, al Comune di Moschiano, al Comune di Mercogliano, al Comune di Visciano, al Comune di Quadrelle all’Ente Parco Regionale del Partenio, e alla Regione Campania UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l’avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza e l’avvio del procedimento, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- e. la Regione Campania UOS 207.03.02 Ambiente e foreste con nota prot.reg n. 212034 del 29/04/2025 ha trasmesso la nota di *“approvazione della versione in “minuta” del P.G.F.;*
- f. l’Ente Parco Regionale del Partenio con nota prot. n. 0000104 del 27.01.2026 ha trasmesso il sentito di propria competenza;

- g. la Regione Campania UOS 213.02.02 - Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000 con nota prot. n. 0651214/2025 del 24/11/2025 ha trasmesso il sentito di propria competenza;

RILEVATO che:

- a. detto piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 05/02/2026, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

“L'istruttore Mazzaccara ha predisposto la relazione istruttoria che, allegata al presente verbale, ne forma parte integrante e sostanziale. Relaziona sull'intervento la dott.ssa Matilde Mazzaccara, la quale evidenzia quanto segue:

Nella documentazione presentata per la **Valutazione d'Incidenza appropriata**, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare.

Considerato che:

- la richiesta di **Valutazione d'Incidenza appropriata** è stata avanzata per il progetto dal titolo: “Piano di Gestione Forestale dei Comuni ex novo per i Comuni di Visciano e Taurano e revisione dei Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano” – da realizzarsi nei comuni di Sirignano (AV), Taurano (AV), Moschiano (AV), Mercogliano (AV), Visciano (NA), e Quadrelle (AV)”, proponente: Comunità Montana Partenio-Valle Lauro, istanza acquisita con prot. reg. n. 522821 del 13/10/2025;
- la documentazione allegata all'istanza è stata prodotta in maniera conforme alla normativa vigente;
- l'intervento ricade in parte nella ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio” e nella ZSC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)”;
- dalla Carta della Natura (Ispra – Arpac 2018) sono presenti le classi: Faggete dell'Italia meridionale, Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi, Boschi a Castanea sativa, Ginestreti collinari e submontani e Piantagioni di conifere;
- dalla cartografia allegata al Piano di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio” e ZSC IT8040017 – Pietra Maula (Taurano, Visciano).approvato con la D.G.R. 617 / 2024 sono presenti gli habitat: 6210 Formazioni erbacee aride seminaturali e facies arbustive su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) (* notevole fioritura di orchidee), 6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea, 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, 9260 Boschi di Castanea sativa, 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia – vnr e 8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica.
- l'esecuzione degli interventi sarà eseguita in periodi al di fuori di quello di riproduzione della fauna localmente presente;
- l'esecuzione degli interventi non comportano alterazione o distruzione degli habitat che hanno determinato la designazione del Sito;
- l'intervento non è suscettibile di pregiudicare il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione fissati per gli habitat e le specie per i quali i siti Natura 2000 sono stati designati;
- l'intervento risulta coerente con le disposizioni di cui al D.M 17/10/2007 e alla D.G.R. n. 2295/2007, con le misure regolamentari previste dai Piani di Gestione della ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”, e della ZSC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)” approvati con la D.G.R. 617 / 2024 e con quanto previsto dal Regolamento forestale regionale n. 3 / 207 e s.m.i.;
- le valutazioni relative a ogni altro profilo, in particolare paesaggistico e idrogeologico, nonché ogni altra valutazione relativa all'applicazione di specifiche normative di settore e ad altre tematiche esulano tutte la competenza dello Scrivente Ufficio; la presente valutazione viene infatti resa esclusivamente sotto il profilo della tutela ambientale del patrimonio naturale protetto dalla Rete Natura 2000 per l'ambito normativo definito.

Vista la nota di “approvazione della versione in “minuta” del P.G.F. della Regione Campania, U.O.D. 50.07.18, attuale U.O.S. (207.03.02) “Ambiente e foreste”, trasmessa con prot.reg n. 212034 del 29/04/2025.

Visto il “Sentito” favorevole della Regione Campania - U.O.S. 213.02.02 trasmesso con prot. reg. n. 651214 del 24/11/2025, per la ZSC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)”, con le seguenti raccomandazioni:

Tutela habitat forestali

- Divieto interventi nell’habitat 9210* salvo finalità conservativa.
- Mantenere necromassa $\geq 10\%$ e alberi habitat.
- Divieto abbattimento alberi > 70 cm DBH.

Tutela praterie 6210/6220

- Interventi solo a carattere conservativo (sfalcio leggero, rimozione arbustazione).
- Divieto piste, arature, rimodellamenti.

Tutela della fauna

- Divieto di interventi 1° marzo–31 agosto (nidificazione avifauna e chiroterri).
- Verifica presenza chiroterri su piante con cavità.

Specie aliene

- Divieto assoluto introduzione specie alloctone invasive (RE-T-04).
- Obbligo contenimento Robinia pseudacacia.

Viabilità

- Consentita sola manutenzione senza ampliamenti o nuove tracce.

Monitoraggio

- Trasmissione rapporti biennali all’UOS 213.02.02.
- Adeguamento della pianificazione sulla base dei risultati.
- Si raccomanda altresì agli uffici competenti per la gestione delle pratiche silvo-pastorali di attuare un costante monitoraggio delle attività di utilizzazione forestale ricadenti nel perimetro della ZSC IT8010006 “Catena di Monte Maggiore”, al fine di verificare che il cumulo complessivo dei tagli annuali e pluriennali non ecceda i massimali previsti dal Piano Forestale Regionale e dai Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT), nel rispetto dei principi di sostenibilità stabiliti dall’art. 25 e dal Titolo V del Regolamento Regionale 28 marzo 2017, n. 3.
- Tale attività di vigilanza è necessaria per garantire che l’intensità complessiva degli interventi selvicolturali risulti coerente con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000 e con il mantenimento del livello minimo di copertura forestale regionale previsto dalla pianificazione vigente.

Visto il ‘Sentito’ favorevole del Parco regionale del Partenio trasmesso con prot n. 104 del 27/01/2026 ricevuto con prot. reg. n. 67887 del 28/01/2026 per la ZSC/SIC IT8040006 - Dorsale dei Monti del Partenio, con le seguenti prescrizioni

- per le superfici classificate Habitat 9260 e ricomprese nella “Classe Economica B: bosco ceduo di castagno” la gestione selvicolturale dovrà essere conforme a quanto prescritto dall’art. 2 comma 9 delle vigenti Misure Regolamentari della ZSC IT8040006 di cui alla D.G.R 617/24;
- il carico massimo di bestiame ammissibile nelle praterie riconosciute quale habitat di interesse comunitario deve essere ridimensionato ai sensi dell’art. 6 comma 6 delle vigenti Misure Regolamentari della ZSC IT8040006 di cui alla D.G.R 617/24; 3. dal computo dei boschi da pascolo devono essere escluse le superfici classificate come Habitat 91AA*, 91M0, 9210*, 9260 e 9340 ai sensi dell’art. 7 comma 1 delle vigenti Misure Regolamentari della ZSC IT8040006 di cui alla D.G.R 617/24;
- Inoltre: 1. per gli interventi previsti nel “Cap. 7 – Piano dei Miglioramenti” nella fase della loro effettiva realizzazione dovrà essere predisposta apposita valutazione di incidenza ambientale nel caso interessino il sito di cui questo Ente è gestore;

Con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dal progetto dal titolo: “Piano di Gestione Forestale dei Comuni ex novo per i Comuni di Visciano e Taurano e revisione dei Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano” – da realizzarsi nei comuni di Sirignano (AV), Taurano (AV), Moschiano (AV), Mercogliano (AV), Visciano (NA), e Quadrelle (AV)”, proponente: Comunità Montana Partenio-Valle Lauro, istanza acquisita con prot. reg. n. 522821 del

13/10/2025 pertanto **si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono:**

ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”

Art. 2.) Utilizzazioni forestali:

- comma 1) Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13)
- comma 2) Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)
- comma 3) Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)
- comma 4) Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)
- comma 5) Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)
- comma 6) Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)
- comma 7) Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;
 - b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)
- comma 9) Nei boschi di proprietà pubblica classificati come habitat 9260, la gestione selvicolturale deve essere orientata a valorizzare gli aspetti ambientali unitamente a quelli produttivi. All'interno dei Piani di Gestione Forestale dovrà essere prevista la forma di governo della fustaia da legno su almeno il 20% della superficie dell'habitat attualmente presente. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Sempre all'interno delle proprietà pubbliche, in tutte le superfici in cui è previsto di mantenere la forma di governo del ceduo, è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esse legate:
 - a) età del turno di ceduzione non inferiore a 20 anni;
 - b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
 - c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 40 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
 - d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
 - e) contrastare la diffusione di *Robinia pseudacacia* eventualmente presente, evitando interventi che tendono a dare luce alle chiome o alle ceppaie di questa specie;

f) rilasciare di almeno 60 matricine ad ettaro per ogni intervento di ceduzione, di cui almeno 10 a sviluppo indefinito, comprendenti esemplari di specie autoctone differenti dal castagno qualora presenti.

g) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; all'interno di tale area possono rientrare le piante a sviluppo indefinito di cui al punto precedente;

h) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentrazione o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE-10)

Art. 6.) Gestione delle praterie degli Habitat 5330, 6210 (*) e 6220* (RE-03/RE-04/RE-05/RE-12)

- comma 1) Divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici; (RE-03/RE-04/RE-05)
 - comma 2) divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo; (RE-03/RE-04/RE-05)
 - comma 3) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di modifica della destinazione d'uso, inclusa la forestazione; (RE-03/RE-04/RE-05)
 - comma 4) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali tipiche dell'habitat elencate nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43/CEE; (RE-03/RE-04/RE-05)
 - comma 5) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali; (RE-03/RE-04/RE-05)
 - comma 6) Nelle praterie riconosciute quale habitat di interesse comunitario mantenute attraverso il pascolamento non deve essere superata la soglia di 0,6 UBA/ha/anno. (RE-12)
- Art. 7.) Pascolo nel bosco (RE-07)
- comma 1) Nelle superfici classificate come Habitat 91AA*, 91M0, 9210*, 9260 e 9340, divieto di pascolo e di stazionamento in bosco per conservare e recuperare la naturalità degli strati arbustivo ed erbaceo e consentire il rinnovamento delle specie arboree. ZSC IT ZSC IT8040017 – “Pietra Maula”
- Art. 2.) Utilizzazioni forestali:
- comma 3) Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-07)
 - comma 4) Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210 o 9260, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione.
 - comma 5) Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-10)
 - comma 6) Su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm.
 - comma 10) Nelle superfici classificate come Habitat 91AA*, 9210* e 9260, qualunque intervento forestale, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione di cui all'allegato C. (RE-08)
 - comma 11) Nei boschi di proprietà pubblica classificati come habitat 9260, la gestione selvicolturale deve essere orientata a valorizzare gli aspetti ambientali unitamente a quelli produttivi. All'interno dei Piani di Gestione Forestale dovrà essere prevista la forma di governo della fustaia da legno su almeno il 20% della superficie dell'habitat attualmente presente. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Sempre all'interno delle proprietà pubbliche, in tutte le superfici in cui è previsto di mantenere la forma di governo del ceduo, è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esse

legate:

- a) età del turno di ceduzione non inferiore a 20 anni;
- b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
- c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 40 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
- d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
- e) contrastare la diffusione di Robinia pseudacacia eventualmente presente, evitando interventi che tendono a dare luce alle chiome o alle ceppaie di questa specie;
- f) rilasciare di almeno 60 matricine ad ettaro per ogni intervento di ceduzione, di cui almeno 10 a sviluppo indefinito, comprendenti esemplari di specie autoctone differenti dal castagno qualora presenti.
- g) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; all'interno di tale area possono rientrare le piante a sviluppo indefinito di cui al punto precedente;
- h) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE-06)

Art. 4.) Gestione delle praterie degli Habitat 6210 (*). (RE-01)

- comma 1) Divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici.
 - comma 2) Divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo.
 - comma 3) Divieto di modifica della destinazione d'uso, inclusa la forestazione.
 - comma 4) Divieto di raccolta e danneggiamento di tutte le specie vegetali tipiche di questi habitat elencate nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43/CEE con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee.
5. Divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli.
- Art. 5.) Pascolo nel bosco (RE-03)
- comma 1) Nelle superfici classificate come Habitat 9210*, divieto di pascolo e di stazionamento in bosco per conservare e recuperare la naturalità degli strati arbustivo ed erbaceo e consentire il rinnovamento delle specie arboree.
- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, andranno sospesi tra il 1° aprile e il 31 luglio per la ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”, e 1° marzo e il 31 agosto della ZSC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)”;
 - rispettare le seguenti disposizioni previste all'art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
 - salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
 - tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
 - rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;

- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un'adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l'innescò di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
 - nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
 - nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
 - rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
 - non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo *Formica rufa*;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
 - sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
 - comunicare l'inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
 - gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all'osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, dalla U.O.S. (207.01.01) Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito (ex S.T.P. di Napoli) e dalla U.O.S. 207.02.03 “Servizi territoriali provinciali di Avellino – Pac I Pilastro – Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm)” (ex S.T.P. di Avellino) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno. Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell'Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA. La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dall'istruttore.”
- b. l'esito della Commissione del 05/02/2026, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Comunità Montana Partenio-Valle Lauro con nota prot. reg. n. 0128512/2026 del 16/02/2026;
 - c. la Comunità Montana Partenio-Valle Lauro ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 737/2022, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357 del 08/09/1997;

- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- il D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017;
- il D.P.G.R.C. n. 82 del 09/07/2025;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 795 del 19/12/2017;
- la D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019;
- la D.G.R.C. n. 280 del 30/06/2021;
- la D.G.R.C. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R.C. n. 737 del 28/12/2022;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Matilde Mazzaccara ed amministrativa compiuta dall'Ufficio Valutazioni Ambientali,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 05/02/2026, relativamente al progetto "Piano di Gestione Forestale dei Comuni ex novo per i Comuni di Visciano e Taurano e revisione dei Comuni di Mercogliano, Quadrelle, Sirignano" – da realizzarsi nei comuni di Sirignano (AV), Taurano (AV), Moschiano (AV), Mercogliano (AV), Visciano (NA), e Quadrelle (AV) proposto dalla Comunità Montana Partenio-Valle Lauro con il rispetto delle prescrizioni degli Enti terzi e di quelle che seguono: ZSC IT 8040006 – "Dorsale dei Monti del Partenio"

Art. 2.) Utilizzazioni forestali:

- comma 1) Obbligo di rilascio di isole di senescenza all'interno delle formazioni classificate come habitat 9210, da prevedere nei Piani di Gestione Forestali delle proprietà pubbliche. Tali superfici dovranno estendersi complessivamente per almeno il 20% della superficie dell'habitat all'interno della proprietà oggetto di pianificazione, possibilmente su superfici accorpate. L'obiettivo è quello di ottenere foreste di faggio vetuste. In queste formazioni potranno essere effettuati, qualora necessario, soltanto interventi specifici finalizzati a migliorare la conservazione dell'habitat o in favore di determinate specie di interesse conservazionistico. (RE-13)
- comma 2) Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-14)
- comma 3) Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione. (RE-15)
- comma 4) Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-16)
- comma 5) Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260, 9340 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti, parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm (50 cm in assenza dei primi). (RE-17/RE-19)
- comma 6) Su superfici classificate come habitat 91AA, 91M0, 9210, 9260 o 9340, negli interventi di taglio boschivo, qualora sia necessario l'impiego di mezzi meccanici (forwarder, trattori, ecc.), è fatto obbligo dell'uso di mezzi a basso impatto dotati di pneumatici a sezione larga, bassa pressione e profilo inciso. (RE-18)
- comma 7) Sulle superfici classificate come habitat 9210 è fatto obbligo di osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) divieto di taglio, danneggiamento ed estirpazione degli esemplari di *Taxus baccata* e *Ilex aquifolium*;

- b) in caso di abbattimento di individui arborei nei pressi di esemplari di *Taxus baccata* o di individui con diametro altezza petto di 30 cm appartenenti a specie diverse da *Fagus sylvatica*, è fatto obbligo di procedere attraverso il diradamento delle branche laterali e depezzatura del fusto principale in maniera da ridurre o eliminare del tutto il rischio di danneggiamento dovuto alla caduta. (RE-20)
- comma 9) Nei boschi di proprietà pubblica classificati come habitat 9260, la gestione selvicolturale deve essere orientata a valorizzare gli aspetti ambientali unitamente a quelli produttivi. All'interno dei Piani di Gestione Forestale dovrà essere prevista la forma di governo della fustaia da legno su almeno il 20% della superficie dell'habitat attualmente presente. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Sempre all'interno delle proprietà pubbliche, in tutte le superfici in cui è previsto di mantenere la forma di governo del ceduo, è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esse legate:
 - a) età del turno di ceduzione non inferiore a 20 anni;
 - b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
 - c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 40 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
 - d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
 - e) contrastare la diffusione di *Robinia pseudacacia* eventualmente presente, evitando interventi che tendono a dare luce alle chiome o alle ceppaie di questa specie;
 - f) rilasciare di almeno 60 matricine ad ettaro per ogni intervento di ceduzione, di cui almeno 10 a sviluppo indefinito, comprendenti esemplari di specie autoctone differenti dal castagno qualora presenti.
 - g) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; all'interno di tale area possono rientrare le piante a sviluppo indefinito di cui al punto precedente;
 - h) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE-10)
- Art. 6.) Gestione delle praterie degli Habitat 5330, 6210 (*) e 6220* (RE-03/RE-04/RE-05/RE-12)
- comma 1) Divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici; (RE-03/RE-04/RE-05)
- comma 2) divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo; (RE-03/RE-04/RE-05)
- comma 3) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di modifica della destinazione d'uso, inclusa la forestazione; (RE-03/RE-04/RE-05)
- comma 4) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di raccolta e di danneggiamento di tutte le specie vegetali tipiche dell'habitat elencate nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43/CEE; (RE-03/RE-04/RE-05)
- comma 5) Sulle superfici classificate come habitat 5330 divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali; (RE-03/RE-04/RE-05)
- comma 6) Nelle praterie riconosciute quale habitat di interesse comunitario mantenute attraverso il pascolamento non deve essere superata la soglia di 0,6 UBA/ha/anno. (RE-12)
- Art. 7.) Pascolo nel bosco (RE-07)
- comma 1) Nelle superfici classificate come Habitat 91AA*, 91M0, 9210*, 9260 e 9340, divieto di pascolo e di stazionamento in bosco per conservare e recuperare la naturalità degli strati arbustivo ed erbaceo e consentire il rinnovamento delle specie arboree.
- ZSC IT ZSC IT8040017 – “Pietra Maula”
- Art. 2.) Utilizzazioni forestali:
 - comma 3) Nell'ambito di interventi di utilizzazione forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260 e habitat di specie (tagli di ceduzione, avviamento, diradamento, tagli intercalari, di sementazione o di sgombero) è fatto obbligo il rilascio di necromassa in piedi e al suolo (quantità di rif.: almeno il 10% della biomassa forestale presente prima del taglio). (RE-07)

- comma 4) Qualunque intervento forestale su superfici classificate come habitat 91AA, 9210 o 9260, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione.
- comma 5) Divieto di eradicazione su superfici classificate come habitat 9260 di individui arborei adulti o senescenti e/o ceppaie vive o morte di castagno (*Castanea sativa*) salvo che negli interventi di lotta e/o eradicazione di specie alloctone invasive. (RE-10)
- comma 6) Su superfici classificate come habitat 91AA, 9210, 9260 o habitat di specie, divieto di abbattimento ed asportazione di alberi vetusti e senescenti parzialmente o totalmente morti, con diametro superiore a 70 cm.
- comma 10) Nelle superfici classificate come Habitat 91AA*, 9210* e 9260, qualunque intervento forestale, inclusi quelli di difesa idrogeologica e antincendio, deve garantire il rispetto degli obiettivi di conservazione e dei valori target dei parametri di stato di conservazione di cui all'allegato C. (RE-08)
- comma 11) Nei boschi di proprietà pubblica classificati come habitat 9260, la gestione selvicolturale deve essere orientata a valorizzare gli aspetti ambientali unitamente a quelli produttivi. All'interno dei Piani di Gestione Forestale dovrà essere prevista la forma di governo della fustaia da legno su almeno il 20% della superficie dell'habitat attualmente presente. Tale obbligo dovrà essere recepito dai futuri Piani di Gestione Forestale, una volta scaduti quelli vigenti. Sempre all'interno delle proprietà pubbliche, in tutte le superfici in cui è previsto di mantenere la forma di governo del ceduo, è fatto obbligo applicare le seguenti tecniche di utilizzazione che consentono di migliorare la compatibilità del ceduo con la conservazione dell'habitat e delle specie ad esse legate:
 - a) età del turno di ceduzione non inferiore a 20 anni;
 - b) ampiezza massima della tagliata non superiore a 5 ettari;
 - c) divieto di applicare il governo a ceduo per le formazioni che hanno superato l'età di 40 anni dall'ultimo intervento di ceduzione;
 - d) privilegiare la ceduzione per gruppi rispetto a quella che preveda il rilascio di matricine a distribuzione geometrica;
 - e) contrastare la diffusione di *Robinia pseudacacia* eventualmente presente, evitando interventi che tendono a dare luce alle chiome o alle ceppaie di questa specie;
 - f) rilasciare di almeno 60 matricine ad ettaro per ogni intervento di ceduzione, di cui almeno 10 a sviluppo indefinito, comprendenti esemplari di specie autoctone differenti dal castagno qualora presenti.
 - g) mantenere nuclei di biodiversità non sottoposti a ceduzione in tutte le fasce di 15 metri adiacenti al reticolo idrografico; all'interno di tale area possono rientrare le piante a sviluppo indefinito di cui al punto precedente;
 - h) divieto di effettuare le operazioni di allestimento, concentramento o esbosco all'interno di fossi e corsi d'acqua anche temporaneamente privi di scorrimento superficiali, anche in assenza di opere idraulico-forestali. (RE-06)
- Art. 4.) Gestione delle praterie degli Habitat 6210 (*). (RE-01)
- comma 1) Divieto di coltivazione, bruciatura, irrigazione ed uso di prodotti fitosanitari, ammendanti, diserbanti, concimi chimici.
- comma 2) Divieto di miglioramento del pascolo attraverso l'uso di specie foraggere a scopo produttivo.
- comma 3) Divieto di modifica della destinazione d'uso, inclusa la forestazione.
- comma 4) Divieto di raccolta e danneggiamento di tutte le specie vegetali tipiche di questi habitat elencate nel Manuale italiano di interpretazione degli habitat di Direttiva 92/43/CEE con particolare riferimento a tutte le specie appartenenti alla famiglia delle Orchidacee.
- 5. Divieto di realizzazione di strutture permanenti per il ricovero degli animali ad eccezione dei ricoveri per la difesa dalla predazione del Lupo e delle piccole strutture permanenti per la lavorazione del latte e la vendita diretta dei prodotti agricoli.
- Art. 5.) Pascolo nel bosco (RE- 03)

- comma 1) Nelle superfici classificate come Habitat 9210*, divieto di pascolo e di stazionamento in bosco per conservare e recuperare la naturalità degli strati arbustivo ed erbaceo e consentire il rinnovamento delle specie arboree.
- gli interventi dovranno eseguirsi interamente in tempi e modalità che tendono a minimizzare qualsiasi tipo di disturbo alle specie presenti e comunque lontano dai periodi riproduttivi (accoppiamento, nidificazione), e quindi, andranno sospesi tra il 1° aprile e il 31 luglio per la ZSC IT 8040006 – “Dorsale dei Monti del Partenio”, e 1° marzo e il 31 agosto della ZSC IT8040017 “Pietra Maula (Taurano, Visciano)”;
- rispettare le seguenti disposizioni previste all’art. 79 e 101 del Regolamento Forestale n. 3/2017 e s.m.i.:
- salvaguardare dagli interventi di taglio le seguenti specie: abete bianco, tasso, betulla, olmo montano, farnia, aceri, frassino maggiore, frassino meridionale, rovere, farnetto, sughera, ibrido cerro-sughera, tigli, sorbi, ciliegio, melo e pero selvatico, agrifoglio, albero di giuda, corbezzolo, fillirea, alloro, ginepri, nonché le particolarità botaniche, gli esemplari di pregio, gli endemismi ed i relitti vegetazionali quando sono presenti in modo sporadico in bosco (allo stato isolato o in piccolissimi gruppi e non superano complessivamente il 10% del numero di piante);
- tutelare i biotopi forestali caratteristici, sia che si tratti di fitocenosi particolari che di aree con la presenza di specie rare, stagni e zone umide;
- rilasciare ad invecchiamento indefinito almeno 1 albero per ettaro, ovvero quello di maggior diametro o sviluppo, che, dovrà essere segnato con vernice indelebile di colore rosso indelebile;
- nelle fustaie, al fine di favorire le catene di detrito, si deve prevedere il rilascio di un’adeguata aliquota di legno morto consistente in piante secche in piedi e a terra. Tali esemplari, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni e un pericolo per la pubblica incolumità o per l’innescio di incendi, devono essere individuati con un punto in vernice azzurra apposto sul fusto;
- nelle fustaie deve essere rilasciato, se presente, un albero morto di grandi dimensioni ogni 3 ettari;
- nelle fustaie devono essere rilasciate, in media, se presenti e sempreché non rappresentino un potenziale rischio per la diffusione di patogeni, almeno 10 piante per ettaro, morte in piedi o a terra di piccole dimensioni;
- rilasciare gli alberi che presentino cavità, sia in quota che alla base del tronco, utilizzati dalla fauna presente come sito di nidificazione, ricoveri e tane;
- non distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa;
- attuare le mitigazioni indicate nello Studio di Incidenza Ambientale;
- gli interventi previsti dal Piano di Gestione Forestale dovranno essere, in ogni caso, subordinati all’osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;
- sottoporre tutti gli interventi del piano dei miglioramenti previsti dal Piano di Gestione Forestale a specifica procedura di Valutazione di incidenza oppure a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA, entrambe integrate con la Vinca;
- comunicare l’inizio dei lavori alla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro e al Comando stazione Carabinieri-Forestale competente;
- gli interventi previsti dovranno essere in ogni caso subordinati all’osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore e che ci si dovrà attenere ad ogni altra eventuale prescrizione dettata dagli organi competenti;

A margine si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio dovrà essere applicato quanto disposto al c. 2 dell’art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Partenio-Vallo di Lauro, dalla U.O.S. (207.01.01) Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell’ambiente e la difesa del reddito (ex S.T.P. di Napoli) e dalla U.O.S. 207.02.03 “Servizi territoriali provinciali di Avellino – Pac I Pilastro – Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm)” (ex S.T.P. di Avellino) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e/o varianti al Piano da sottoporre alla valutazione dell’Autorità competente, al fine di verificare se ricorrano i termini di applicazione della VInCA.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del piano con il piano esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del piano esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
3. **CHE** il presente provvedimento ha validità pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti allo stesso.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale, con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1. Al proponente Comunità Montana Partenio-Valle Lauro;
 - 6.2. Al Comune di Sirignano (AV);
 - 6.3. Al Comune di Taurano (AV);
 - 6.4. Al Comune di Moschiano (AV);
 - 6.5. Al Comune di Mercogliano (AV);
 - 6.6. Al Comune di Visciano (NA);
 - 6.7. Al Comune di Quadrelle (AV);
 - 6.8. All'Ente Parco Regionale del Partenio;
 - 6.9. Alla Regione Campania U.O.S. 207.01.01 Servizi territoriali provinciali di Napoli – Sostegno alle imprese agricole per il presidio dell'ambiente e la difesa del reddito (ex S.T.P. di Napoli);
 - 6.10. Alla Regione Campania U.O.S. 207.03.02 Ambiente e Foreste;
 - 6.11. Alla Regione Campania U.O.S. 207.02.03 Servizi territoriali provinciali di Avellino – Pac I Pilastro Organizzazione comune dei mercati agricoli (Ocm) (ex S.T.P. di Avellino);
 - 6.12. Alla Regione Campania U.O.S. 213.02.02 Tutela e salvaguardia ambientale Coordinamento, monitoraggio e supporto agli Enti Parco Regionali e Riserve Naturali Regionali Parchi regionali e riserve marine, conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, dei siti della Rete Natura 2000;
 - 6.13. Ai Gruppi Carabinieri Forestali territorialmente competenti;
 - 6.14. Alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania per la pubblicazione sul BURC della Regione Campania anche ai fini degli adempimenti ex D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Simona BRANCACCIO

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa